



VALCERESIO

Liceo Scientifico – Scienze Applicate
Liceo delle Scienze Umane
Istituto Tecnico Turismo

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici

Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali

Via Roma, 57 - 21050 Bisuschio (VA) - ☎ Tel. 0332856760 – 📠 Fax 0332474918



REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Approvato dal CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 9.11.2022

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Visto** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- Visto** il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- Visto** il DL 32/2019 (cd. Decreto Sblocca cantieri) convertito in Legge n. 55/2019, in particolare l'art. 2, c. 20, lett. h), che modifica l'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D. Lgs. 50/2016;
- Viste** le Linee Guida ANAC n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005/2016 e aggiornate con Delibera Consiglio n. 424/2018;
- Viste** le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici". Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. Aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.;
- Visto** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Ritenuto** di dover procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, c. 2, lettera a) del DI 129/2018;
- Vista** la nota MIUR 74 del 5 gennaio 2019 recante "Orientamenti interpretativi DI 129/2018", in particolare il Titolo V – Attività negoziale laddove prevede che le deliberazioni del Consiglio d'Istituto "dettino un'autoregolamentazione organica di tutti gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria";

Viste le modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici dalla Legge n. 120 del 2020 di conversione del DL 76/2020 Decreto Semplificazioni;

Visto il Quaderno n. 1 e Appendice – Aggiornamento novembre 2020: “Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016)”, pubblicato dal Ministero dell’Istruzione;

Viste le modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici dalla Legge n. 108 del 2021 di conversione del DL 77/2021 Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

si propone al Consiglio di Istituto di approvare il seguente Regolamento di attività negoziale.

Art 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l’acquisizione e/o gli affidamenti di lavori, forniture e servizi, da parte dell’ISIS VALCERESIO- VAIS00400R

Il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni contenute all’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii., nel rispetto delle Linee Guida in materia emanate da ANAC e fatta salva la disciplina derogatoria prevista dal Decreto Semplificazioni bis (Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108).

Il presente regolamento recepisce integra e dà attuazione alle disposizioni contenute all’art. 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 (recepito dal Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018).

Il presente regolamento non si applica all’affidamento di incarichi a persone fisiche esterne alla istituzione.

Art. 2 - Principi ed ambiti di applicazione

Le istituzioni scolastiche per il raggiungimento e nell’ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena capacità ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente regolamento e dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

L’attività negoziale si ispira ai principi fondamentali di efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità.

Alla scelta del contraente, nell’affidamento di lavori oppure servizi e forniture, si perviene attraverso il sistema di gara stabilito dell’art. 46 del D.l. 28 agosto 2018 n. 129 che rimanda al D. Lgs. n. 50/2016.

Fermo restando l’obbligo di acquisizione in forma centralizzata previsti dalla normativa vigente (ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da CONSIP SpA), le istituzioni scolastiche possono, altresì, espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l’adesione a reti già esistenti ai sensi dell’articolo 47, ovvero espletare procedure di affidamento in via autonoma anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (art. 46 DI 129/2018).

La scelta del sistema di contrattazione, se diverso, va motivata con prevalente riferimento ai criteri di economicità ed efficacia.

I contratti e le convenzioni conclusi sono pubblicati nel sito della scuola, sezione amministrazione trasparente (art. 48 DI 129/2018). L’attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 29 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e dalla ulteriore normativa vigente.

Art. 3 - Limiti e poteri dell’attività negoziale

Vige il divieto di stipula di contratti aleatori e operazioni finanziarie speculative (c. 2 art. 43 DI 129/2018).

È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività di progetto e/o di collaudo, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

Le istituzioni scolastiche possono accedere a sistemi di raccolta fondi anche mediante la formazione o l’adesione a piattaforme di finanziamento collettivo per sostenere azioni progettuali senza finalità di lucro.

Le istituzioni scolastiche, nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia, possono accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal de cuius non siano in contrasto con le finalità istituzionali.

Le istituzioni scolastiche possono acquistare la proprietà di titoli di Stato e/o pubblici esclusivamente per donazione, legato o eredità.

Il Dirigente Scolastico:

* Svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del Programma Annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto assunte ai sensi dell'articolo 45 DI 129/18.

* Nello svolgimento dell'attività negoziale si avvale della attività istruttoria del DSGA.

* Può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali in base alla normativa vigente.

* Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

* Svolge l'attività negoziale in riferimento ai seguenti oggetti, previa deliberazione del Consiglio d'Istituto:

- a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
- c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
- e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
- f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
- h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del Programma Annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria, tale delibera del Consiglio d'Istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
- j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.

* Applica i criteri e i limiti deliberati dal Consiglio d'Istituto per:

- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i, e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 €;
- b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi della adolescenza, è fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
- c) contratti di locazione di immobili;
- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti;
- i) partecipazione a progetti internazionali;
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21 del DI 129/18.

Art. 4 - Criteri di selezione, scelta del contraente e motivazione

In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla Legge n. 241/1990 e ribaditi dalle Linee guida ANAC n. 4, il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare la massima trasparenza, motiva in merito alla scelta dell'affidatario, indicando il possesso dei requisiti richiesti nella determina a contrarre da parte dell'operatore economico selezionato, nonché del rispetto del principio di rotazione, così come disciplinato dalle normative vigenti e, in subordine, dai paragrafi 3.6 e 3.7 delle Linee guida ANAC n. 4., a tal fine, il DS può ricorrere alle ricerche sui cataloghi elettronici del MEPA, alla analisi dei listini di mercato, alla analisi di offerte precedenti: per commesse identiche; per commesse analoghe; o per offerte-quotazioni praticate ad altre amministrazioni.

L'acquisizione dei beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata secondo i criteri:

- a) del miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non chiedano valutazioni specifiche o con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- b) dell'offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto oltre al prezzo di diversi fattori ponderali quali l'assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l'affidabilità e altri indicatori qualificanti specifici.

Art. 5 - Contratti sotto soglia comunitaria per affidamenti di lavori, servizi e forniture – Criteri e limiti

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei Contratti Pubblici avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni), c. 1, 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (Conflitto di interesse), nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Per affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo **inferiore a 1.000,00 Euro** si procede mediante affidamento diretto a cura del Dirigente Scolastico, senza previa consultazione o comparazione di offerte.

Per tale importo è possibile derogare dal principio di rotazione, tale scelta viene sinteticamente motivata nella determinazione a contrarre.

Per affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo **fino a 10.000,00 Euro**, si procede mediante affidamento diretto a cura del Dirigente Scolastico, senza previa consultazione o comparazione di offerte, con rotazione degli operatori economici.

L'affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo **superiore a 10.000,00 Euro e fino a un importo inferiore a 40.000,00 Euro**, può avvenire mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione e parità di trattamento.

Per affidamenti di servizi e forniture, di importo **da 40.000,00 a 139.000,00 Euro** si procede con procedura comparativa previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati in seguito ad indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Per affidamenti di lavori, di importo **da 40.000,00 a 150.000,00 Euro** si procede con procedura comparativa previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

É fatto assoluto divieto di frazionare artificiosamente il servizio/fornitura da acquisire al solo fine di non superare le soglie previste per poter ricorrere alle procedure in economia, altresì si procederà all'acquisizione unitaria di progetti peculiari, costituiti da un insieme integrato di beni e servizi, non facilmente scorparabili nelle sue componenti in quanto ciò renderebbe i progetti non più funzionali ed autonomi.

SCHEMA RIEPILOGATIVO

SOGLIA in €uro	PROCEDURA	RIFERIMENTI NORMATIVI
0,00 – 1.000,00	Affido Diretto senza comparazione di offerte e senza necessaria rotazione degli operatori economici.	Normative nazionali e comunitarie vigenti; Art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC n. 4, punti 3.7 e 4.3.2.
1.000,00 – 10.000,00	Affido diretto senza previa consultazione o comparazione di offerte con rotazione degli operatori economici.	Normative nazionali e comunitarie vigenti; Art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016; Art. 45, c. 2, lett. a) D.l. 129/2018.
10.000,00 - 39.999,99	Affido diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del principio rotazione e parità di trattamento.	Normative nazionali e comunitarie vigenti; Art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016; Art. 45, c. 2, lett. a) D.l. 129/2018; Linee guida ANAC n. 4, punti 3.6 e 4.
40.000,00 - 139.000,00 per servizi e forniture	Procedura comparativa previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.	Normative nazionali e comunitarie vigenti; Art. 36 c. 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC n. 4, punto 5.
40.000,00 - 150.000,00 per lavori	Procedura comparativa previa valutazione di tre preventivi , ove esistenti.	Normative nazionali e comunitarie vigenti; Art. 36 c. 2 lett. d) D. Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC n. 4, punto 5.

Art. 5 - bis

Semplificazioni introdotte dal D.L. n. 77/2021 (c.d. “Decreto Semplificazioni bis”), convertito nella Legge n. 108/21 (provvisorie fino al 30/06/2023)

Il D.L. n. 77/2021 (c.d. “Decreto Semplificazioni bis”), convertito nella Legge n. 108/21, contiene importanti misure volte alla semplificazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte delle Istituzioni Scolastiche, al fine di accelerare le procedure inserite nel **PNRR**. Le nuove procedure sostituiscono, infatti, **fino al 30 giugno 2023**, quelle contenute all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016.

SOGLIA in €uro	PROCEDURA	RIFERIMENTI NORMATIVI
40.000,00 - 139.000,00 per servizi e forniture	Affidamento Diretto anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 ... nel rispetto del principio di rotazione	In deroga all’Art. 36 c. 2 per effetto del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/21: Art. 51 “Modifiche al D.L. 16/07/2020, n. 76”, comma 1.
40.000,00 - 150.000,00 per lavori	Affidamento Diretto anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 ... nel rispetto del principio di rotazione	In deroga all’Art. 36 c. 2 per effetto del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/21: Art. 51 “Modifiche al D.L. 16/07/2020, n. 76”, comma 1.

Quindi sarà possibile affidare direttamente:

- 1) tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 €uro;
- 2) tutti i lavori di importo inferiore a 150.000,00 €uro.

Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 €uro e ai servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000,00 €uro, si dovrà utilizzare la procedura negoziata, invitando:

- 1) almeno cinque operatori economici per l’affidamento di servizi e forniture, di importo pari o superiore a 139.000,00 €uro e fino alle soglie di rilevanza europea, e di lavori, di importo pari o superiore a 150.000,00 €uro e inferiore a un milione di €uro;
- 2) almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di €uro e fino alle soglie di rilevanza europea.

Art. 6 - Determina a contrarre

Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti di una pubblica amministrazione, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (D. Lgs. 50/2016, art. 32: Fasi delle procedure di affidamento), pertanto l'Istituto Scolastico procede all'affidamento, a seconda delle soglie su indicate, previa Determina a Contrarre di indizione della procedura di affidamento; tale atto, di spettanza dirigenziale, manifesta la volontà di stipulare un contratto per soddisfare un interesse pubblico.

Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) (e **b**) DL 76/2020), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato: l'oggetto dell'affidamento; l'importo; il fornitore; le ragioni della scelta del fornitore; il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti (Art. 32, c. 2, D. Lgs. 50/2016).

Negli affidamenti sotto soglia mediante procedura negoziata di cui all'articolo 36, comma 2, la procedura prende avvio con la determina a contrarre in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza. La determina a contrarre contiene, almeno: l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile; la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni; i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; le principali condizioni contrattuali. (Linee Guida ANAC n. 4, punto 4.1.2 e 5.2).

Nella Determina a contrarre, il Dirigente Scolastico può provvedere a individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 3 (Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni).

Il Dirigente Scolastico può delegare in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 c. 1 bis del D. Lgs. 165/01 e dell'art. 44 c. 3 del DI n. 129/2018, lo svolgimento di singole attività negoziali con apposito atto.

Al DSGA compete l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale di cui all'art.21 DI 129/18. Nei casi di affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria (Art. 1, c. 4, D.L. 76/2020; Art. 93, c. 1, D. Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC 4, punto 4.3.3), altresì la stazione appaltante in casi specifici ha la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva (Art. 103, c. 11, D.Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC 4, punto 4.3.3).

Nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000,00 Euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, c. 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all'art. 103, c. 11, del D. Lgs. 50/2016 (Delibera 140 del 27/02/2019 ANAC - Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva).

Art. 7 - Attività istruttoria

In seguito all'acquisizione della determina a contrarre, il DSGA procede ad istruire l'attività negoziale sulla base delle indicazioni ricevute dal Dirigente Scolastico e di cui al presente Regolamento.

Se il prodotto o servizio è reperibile nel catalogo delle convenzioni CONSIP, il contratto può essere sottoscritto direttamente dal Dirigente Scolastico previa Determina a Contrarre, in quanto tutta la fase istruttoria è già stata svolta da CONSIP SpA per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Se il prodotto o servizio è invece reperibile nei cataloghi MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), così come presenti sul portale www.acquistinretepa.it, l'Istituto potrà effettuare l'istruttoria di acquisto tra le offerte ivi presenti mediante Ordine di Acquisto (OdA) o Trattativa Diretta, previa individuazione del prodotto o comparazione delle offerte del medesimo prodotto, ovvero tramite Richiesta di Offerta (RdO) se trattasi di prodotti dei quali non è possibile effettuare un confronto omogeneo, sempre nel rispetto delle procedure di ogni soglia di valore.

Art. 8 - Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti

Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al Dirigente dell'istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità (Art. 47, DI 129/2018).

Art. 9 - Acquisti extra CONSIP e MePA

L'attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione CONSIP, deve essere subordinata alla preliminare verifica della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell'ambito delle convenzioni CONSIP ovvero ad una analisi di convenienza comparativa.

Qualora dall'esito della verifica/analisi risulti la indisponibilità della convenzione CONSIP ovvero emerga che il corrispettivo dell'affidamento sia inferiore a quello messo a disposizione dalla convenzione CONSIP, il Dirigente Scolastico deve attestare di aver provveduto alla verifica/analisi, dando conto delle risultanze della medesima e documentando la mancanza del bene o servizio (ad es. stampa della schermata visibile a video relativa all'esito della verifica e acquisizione a protocollo) o il fatto che quel bene o servizio è presente a prezzo maggiore rispetto a quanto offerto al di fuori del sistema.

L'amministrazione scolastica può procedere ad acquisti autonomi (fuori convenzione CONSIP) esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dal Dirigente Scolastico e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali (L. 208/2015, c. 510. Nota MIUR n. 1711/2019).

Resta possibile procedere ad acquisti "extra CONSIP" mediante ordinaria contrattazione nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso in cui non risultino attive (o non esistano) convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquistare;
- b) in caso di quantità minime di acquisto superiori a quanto necessario per la scuola;
- c) laddove il contratto stipulato dall'amministrazione preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni messe a disposizione da CONSIP S.p.A.;
- d) qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione sia indisponibile o inadatto al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali o per urgenza.

Art. 10 - Acquisti dei beni e servizi informatici e di connettività

La Legge n. 208/2015 all'art. 1, c. 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici e di connettività ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione).

Per tali categorie merceologiche, l'obbligo di ricorrere a strumenti messi a disposizione da CONSIP (ad es., Me.PA.) si riferisce agli acquisti di qualsiasi valore, anche a quelli di importo inferiore a 5.000,00 Euro, non risultando in tali casi applicabile l'esonero previsto dall'art. 1, c. 450 della L.296/2006 (come modificato dall'art. 1, c. 130 della Legge n. 145/2018).

L'amministrazione scolastica può procedere ad approvvigionamenti per acquisti dei beni e servizi informatici e di connettività al di fuori degli strumenti d'acquisto e di negoziazione CONSIP (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione), esclusivamente a seguito di apposita determina motivata del Dirigente Scolastico, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o non idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.

Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'ANAC e all'AgID (L. 208/2015, cc. 512 e 516).

Art. 11 - Codice Identificativo di Gara (CIG)

Un passaggio preliminare della procedura amministrativa consiste nella richiesta da parte della stazione appaltante del Codice Identificativo di Gara all'ANAC attraverso il sito web dell'Autorità raggiungibile all'indirizzo www.anticorruzione.it

2. Il CIG in modalità semplificata (SmartCig) si richiede per procedure di gara inferiori a 40.000,00 Euro.

Art. 12 - Requisiti minimi degli operatori economici

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi (Linee guida ANAC n. 4, punto 4.2) di:

- idoneità professionale, in proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- capacità economica e finanziaria, al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

Gli operatori economici, in sede di presentazione dell'offerta, devono confermare sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il modello Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), il possesso dei requisiti di carattere generale, ossia quanto disposto dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Prima dell'Ordine la scuola verifica i suddetti requisiti in capo all'aggiudicatario come segue:

- per contratti di importo fino a € 5.000,00:

- a) consultazione del Casellario ANAC (Annotazioni riservate);
- b) verifica del documento unico di regolarità contributiva – DURC (art. 80, c. 4);

- per contratti superiori a € 5.000,00 e fino a € 20.000,00:

- a) consultazione del Casellario ANAC (Annotazioni riservate);
- b) verifica del documento unico di regolarità contributiva – DURC (art. 80, c. 4);
- c) verifica del Certificato del Casellario Giudiziario (art. 80, c. 1);
- d) verifica di regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate (art. 80, c. 4);
- e) verifica della Visura camerale per accertamento della sussistenza di procedure concorsuali (art. 80, c. 5, lett. b);

- per contratti di importo superiore a € 20.000,00:

- a) consultazione del Casellario ANAC (Annotazioni riservate);
- b) verifica del documento unico di regolarità contributiva – DURC (art. 80, c. 4);
- c) verifica del Certificato del Casellario Giudiziario (art. 80, c. 1 e c. 3);
- d) verifica di regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate (art. 80, c. 4);
- e) verifica della Visura camerale per accertamento della sussistenza di procedure concorsuali (art. 80, c. 5, lett. b);
- f) verifica del Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 80, c. 5, lett. f);
- g) verifica del Casellario delle imprese dell'ANAC, *per i lavori* (art. 80, c. 5, lett. g);
- h) verifica dell'attestazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro relativa all'assolvimento degli obblighi del lavoro dei disabili di cui alla L. 12/3/1999 n. 68 (art. 80, c. 5, lett. i);

- i) Comunicazione Antimafia rilasciata dal Prefetto della provincia ove ha sede l'operatore economico, per affidamenti di importo pari o superiori ad € 150.000,00 (art. 80, c. 2).

I contratti devono in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- b) l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli a campione ai sensi dell'art. 71, c. 1, del DPR 445/2000.

Art. 13 - Procedura di verifica presso InfoCamere

La procedura di verifica presso InfoCamere permette di verificare che l'operatore economico che ha formulato una offerta per una determinata fornitura sia effettivamente iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, in un settore pertinente con l'oggetto della fornitura, per farlo occorre accedere al servizio Verifiche PA del sito web di InfoCamere (verifichepa.infocamere.it), ciò che si ottiene è il documento di verifica di autocertificazione dell'azienda. Alla fine del documento di verifica di autocertificazione dell'azienda la formula "**NON RISULTA alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa**" accerta che l'operatore economico non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo.

Art. 14 - Controlli su operatore economico CONSIP

Anche se CONSIP ha effettuato i controlli sull'operatore economico al momento dell'aggiudicazione della gara ed effettua controlli periodici sulle dichiarazioni rese dagli operatori economici, non è detto che questi ultimi siano in regola al momento preciso dell'espletamento della gara, pertanto i controlli previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 vanno comunque effettuati anche per gli operatori economici inseriti in CONSIP.

Art. 15 - Collaudo e verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione

In particolare l'art. 102 [Collaudo e verifica di conformità] del Codice dei Contratti Pubblici dispone che i contratti pubblici, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016, sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

È facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il **certificato di regolare esecuzione** emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici il DS può individuare tra i propri dipendenti, o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità.

In ogni caso del collaudo è redatto apposito verbale.

Art. 16 – Gestione fondo minute spese

Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese, di cui all'art. 21 del D.I. n. 129/2018, sono di competenza del DSGA, come disposto dall'art. 44, 3° comma del D.I. citato. Possono essere imputate al fondo minute spese dal DSGA i pagamenti relativi alle seguenti tipologie di spesa:

- a) spese postali, spese telegrafiche, carte e valori bollati, spese di registro e contrattuali, abbonamenti a periodici e riviste di aggiornamento professionale tramite bollettino postale;
- b) minute spese di funzionamento degli uffici e di gestione del patrimonio dell'istituzione scolastica;
- c) imposte e tasse e altri diritti erariali;
- d) minute spese di cancelleria;
- e) duplicazione chiavi di armadi, ascensori, locali scolastici;
- f) minute spese per materiali di pulizia;
- g) piccole riparazioni e manutenzione delle attrezzature tecniche, informatiche, fotocopiatrici, stampanti e macchine di ufficio;

- h) spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e di locali;
- i) spese per acquisto di materiale didattico, scientifico e materiale bibliografico, reperibile tra i fornitori vicini all'Istituzione Scolastica ai fini di una spedita attività negoziale;
- j) spese per acquisto di materiale di pulizia sicurezza e vestiario antinfortunistico;
- k) liquidazione di tariffe, bolli e altri corrispettivi verso P.A. per procedure amministrative;
- l) piccole spese di rappresentanza;
- m) altre piccole spese di carattere occasionale non rientranti nel precedente elenco, che presuppongono l'urgenza e il cui pagamento per contanti si renda opportuno e conveniente, delle quali verrà dato debito conto nella prima seduta utile del Consiglio di Istituto.

Il limite massimo per ogni singola spesa è fissato in € 250,00 IVA inclusa.

Non soggiacciono a tale limite le spese per l'acquisto di: abbonamenti a periodici e riviste, imposte, tasse, canoni.

Il Direttore S.G.A. contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro di cui art. 40, comma 1, lettera e) del D.I. citato e provvede alla chiusura del fondo economale di cui al presente articolo entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.

Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.

Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d'Istituto novellate dal presente regolamento si intendono abrogate.

Art. 18 - Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Art.19 - Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nella sezione "Regolamenti" e "Amministrazione Trasparente / Disposizioni generali".

DISCIPLINA SOTTOSOGLIA DEROGATORIA - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - LIMITE TEMPORALE APPLICABILITA' (36)

ANAC PARERE 2022

Art. 1, comma 2, lett. a) d.l. 76/2020, conv. in l.n. 120/2020 - richiesta di parere.

L'Autorità ha ulteriormente chiarito che «la norma di cui all'art. 1 del decreto legge n. 76 del 2020 convertito in legge n. 120 del 2020, costituisce la consapevole scelta del legislatore di privilegiare la finalità di maggiore celerità nella definizione delle procedure ad evidenza pubblica in favore della rapidità dell'erogazione delle risorse pubbliche per sostenere l'economia in un periodo emergenziale. In questo senso l'incipit dell'art. 1 del menzionato decreto legge afferma che, senza lasciare margini di scelta alla stazione appaltante, "al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023"(...)» (delibera n. 4/2022 -PREC 221/2021/L - PB). Tali disposizioni del d.l. 76/2020 non hanno quindi carattere facoltativo per la stazione appaltante, ma nel periodo sopra indicato, le nuove procedure sostituiscono quelle previste dall'art. 36 del Codice, in quanto introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti e accelerare gli affidamenti pubblici (in tal senso parere Mims n. 735/2020). Alla luce di quanto sopra, pertanto, le disposizioni dell'art. 1 del d.l. 76/2020, conv. in l.n. 120/2020, contemplanti un regime di affidamento dei contratti pubblici sotto-soglia, derogatorio rispetto alle previsioni dell'art. 36, comma 2, del Codice, trovano applicazione per tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture, inclusi i servizi di progettazione, per i quali la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.

Bisuschio, 9.11. 2022